

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2043

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRANTINO, ANEDDA, MACERATINI, IGNAZIO LA RUSSA,
VALENSISE**

Norme in materia di obbligo di denuncia
dei locali interrati

Presentata il 17 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo trova ineccepibile motivazione nella rilevazione — pressoché costante — che non esistono rifugi più sicuri per malavitosi, né carceri impenetrabili per le vittime dei rapimenti, né ricoveri meno « scovabili » per nascondere droga o merce di illecita provenienza, di quegli immobili che sono catastalmente inesistenti, anche perché invisibili in quanto costruiti abusivamente sotto (e dietro) quelli anagraficamente regolari.

Le attuali sanzioni amministrative, ma anche quelle di natura penale, non hanno

obiettivamente rappresentato un valido deterrente, anche perché è facile dimostrare il mancato collegamento tra costruttore e proprietario da una parte ed il responsabile del reato dall'altra.

Occorre invece l'applicazione di pesanti sanzioni economiche (e l'interdizione rientra nella categoria) nei confronti dei responsabili diretti dell'esistenza dell'immobile, dove il reato trova facilità di realizzazione; da questo deriva l'opportunità dell'approvazione della presente proposta di legge, che si auspica avvenga con responsabile urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È fatto obbligo ai costruttori ed ai proprietari di locali interrati abusivi ed atti ad ospitare, anche solo temporaneamente, persone, di denunziarne l'esistenza alle questure territorialmente competenti.

2. All'obbligo di cui al comma 1 si deve ottemperare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli immobili già costruiti ed entro il primo quadrimestre dell'anno successivo a quello di inizio dei lavori per gli immobili di nuova costruzione.

3. La comunicazione, corredata da ogni possibile dato tecnico, non esime il denunziante dall'applicazione delle eventuali sanzioni di ordine amministrativo e penale ma lo preserva dall'applicazione delle misure previste dal comma 4.

4. Qualora l'esistenza della costruzione interrata sia rilevata senza che l'obbligato l'abbia denunciata nei termini di cui al comma 2, si procede alla confisca dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del proprietario, e si applica una sanzione pecuniaria pari a quattro volte il valore di mercato dell'immobile interrato e di quello immediatamente soprastante nei confronti del costruttore. In caso di recidiva il controllore applica l'interdizione perpetua ad occuparsi di attività connessa con il settore edilizio.

5. La confisca, la sanzione pecuniaria e l'interdizione di cui al comma 4 sono cumulabili se il costruttore e il proprietario siano la stessa persona.